

Treviso, data della firma digitale

Gentilissimo Sindaco, Gentilissima Sindaca

e, p.c. al Segretario o alla Segretaria comunale

Oggetto: Promozione di entrambi i generi nella vita politica e istituzionale

La Consiglieria di parità della provincia di Treviso, nell'ambito dei propri compiti e funzioni disciplinati dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 198/2006, che recita: "Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, ... ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità", in occasione delle recenti elezioni amministrative richiama l'attenzione dei Sindaci e delle Sindache attesi alla costituzione delle giunte comunali sulla promozione di entrambi i generi nella vita politica e istituzionale.

Quindi a prescindere dalla dimensione demografica, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nelle giunte comunali.

Ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Sul punto, sono state introdotte gradualmente misure normative volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive, in particolare, per le assemblee locali, la legge n. 215/2012 ha modificato gli articoli 6 e 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Per quanto riguarda gli esecutivi, la citata legge n. 215/2012 prevede che il sindaco nomini la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi. In particolare, gli statuti devono stabilire norme per "garantire" e non più semplicemente promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Inoltre, l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56/2014 prevede: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità ma solo disposizioni di principio con la precisazione che la giurisprudenza amministrativa afferma che le norme dettate dai citati articoli 6 e 46 del TUEL non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive, ciò richiamato il rispetto anche dell'articolo 51 della Costituzione che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità.

Nel computo della percentuale del 40 per cento si deve tenere conto anche del sindaco in quanto componente della giunta.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi, come prevede la legge, deve essere "adeguatamente provata" con istruttoria effettuata dal sindaco e dal corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa.

In conclusione, si ritiene utile richiamare alla vostra attenzione anche la sentenza n. 1/2015, con la quale il TAR di Reggio Calabria, Sez. Catanzaro, ha pronunciato l'annullamento del decreto di nomina della giunta ritenendo che l'atto impugnato fosse "sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di ... idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere." (cfr TAR Calabria sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2015).

Data l'importanza delle decisioni che siete chiamati a prendere, per evitare contestazioni, si raccomanda lo svolgimento di una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità ad assumere funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un'adeguata motivazione sulle ragioni della eventuale mancata applicabilità del principio di pari opportunità.

Nell'intento di aver fornito, in questa fase, un utile contributo per il corretto svolgimento del vostro compito nel porre in essere una democrazia partecipata da entrambi i generi, nel rispetto delle norme, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

dott.ssa Tiziana Botteon
CONSIGLIERA DI PARITÀ